



“LE FAQ SULL’UTILIZZO SICURO DEI MEZZI PREVISTI NEL PIANO MIRATO”

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE 2022-2025

"L’UTILIZZO SICURO DEI CARRELLI ELEVATORI NEI SETTORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLA LOGISTICA"






1. PREMESSA:

Il Piano Mirato 2022-2025 individuato da ATS VALPADANA verte sull'attività di prevenzione del rischio correlato all'uso di carrelli elevatori, carrelli motorizzati con operatori a bordo o a terra e transpallet (meccanici ed elettrici), proprio perché tale rischio è trasversale a molti settori che ne fanno uso. Al fine di individuare una categoria di settori ove effettuare l'attività di prevenzione, la UOC ha individuato il comparto alimentare (ATECO C10) ed il comparto della logistica (ATECO H52).

Nel nostro territorio la gravità degli infortuni con mezzi di sollevamento (negli anni 2019 -2022) viene così rappresentata:



Appare evidente che in base agli infortuni che si sono verificati con l'utilizzo di tali attrezzature vi sia una buona percentuale (71%) che ha generato un'assenza dell'infortunato sul luogo di lavoro per un periodo superiore ai 30 giorni.

Avendo come obbiettivo il trasmettere la cultura della sicurezza ed effettuare attività di prevenzione sul territorio, si è reso necessario intervenire proponendo la divulgazione del materiale informativo.

Il carrello elevatore infatti è un'attrezzatura, che permette di soddisfare diverse esigenze legate alla movimentazione di merci, palettizzate e non, in modo funzionale e rapido per tale motivo trova largo impiego. L'utilizzo del carrello elevatore, richiede la massima attenzione ed il rispetto di precise regole da parte dell'operatore, in quanto manovre o comportamenti impropri possono causare conseguenze, anche particolarmente gravi, sia alla propria che all'altrui incolumità.

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i., questa pubblicazione vuole essere uno strumento utile per le aziende andando ad evidenziare le numerose situazioni di criticità legate alla operatività specifica del carrello elevatore ed a tutte le attrezzature su ruote, per le quali vengono dettagliatamente descritti informazioni e consigli di cui è necessario tenere conto, per prevenire possibili incidenti ed infortuni, e quindi per la miglior tutela della propria sicurezza e salute durante il lavoro.

Dall'esame di questo documento, un carrellista già esperto può trovare spunti utili per un continuo miglioramento delle proprie conoscenze; coloro che invece si avvicinano per le prime volte a questo tipo di lavoro e, quindi, all'utilizzo di questa attrezzatura, potranno trovare risposte a dubbi che possono emergere in riferimento al suo utilizzo.



2. DOMANDE:

1) QUALI SONO I CARRELLI ELEVATORI PER I QUALI È OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE AI SENSI DEL ACCORDO STATO REGIONI DEL 22.02.12?

Ai sensi dell'ACCORDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 del 22 febbraio 2012 è OBBLIGATORIA una specifica abilitazione degli operatori che utilizzano **Carrelli elevatori semoventi con CONDUCENTE A BORDO** in particolare:

1. **Carrelli semoventi a braccio telescopico:** carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.
2. **Carrelli industriali semoventi:** qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da **un operatore a bordo SU SEDILE**.
3. **Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi:** attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un **operatore a bordo SU SEDILE**.

La partecipazione alla formazione ed il superamento delle prove di verifica previste, produce il rilascio dell'abilitazione nominativa, alla conduzione del carrello elevatore con validità di un periodo di 5 anni, decorsi i quali l'operatore dovrà partecipare a corsi di aggiornamento nei modi e termini regolamentati dallo stesso provvedimento normativo di cui sopra.

2) IL DATORE DI LAVORO CHE UTILIZZA LE ATTREZZATURE PREVISTE NEL ACCORDO STATO REGIONI DEL 22.02.2012 DEVE ESSERE FORMATO AI SENSI DEL MEDESIMO DECRETO?

Sì, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature individuate nell'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 deve essere in possesso di specifica abilitazione ai sensi del medesimo decreto.

L'accordo difatti stabilisce che tutti gli operatori, ivi compresi i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i soci, gli artigiani e tutti coloro che fanno uso delle attrezzature individuate nell'accordo stato regioni 22.02.2012, devono essere in possesso di una specifica abilitazione.

Con la Circolare del Ministero del lavoro n. 12, dell'11/03/2013, è stato inoltre chiarito che "il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22/02/2012".



3) GLI ADDETTI CHE GUIDANO LE ATTREZZATURE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE O IN APPALTO DEVONO ESSERE FORMATI? CHI DEVE VERIFICARE LA LORO FORMAZIONE?

Ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro, nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati all'uso di quest'ultime dispongano di ogni informazione e ricevano una formazione e un addestramento adeguato. Pertanto tutti gli addetti che guidano un'attrezzatura indipendentemente dal contratto devono essere informati, formati ed addestrati sulle condizioni di impegno dell'attrezzatura secondo le modalità dettate dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Nel caso in cui un lavoratore con contratto di somministrazione svolga la sua attività presso un'azienda diversa dalla propria (appaltatrice), il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice avrà l'obbligo di verificare che la formazione a cui è stato sottoposto il lavoratore sia sufficiente ed adeguata a svolgere una determinata mansione all'interno della sua azienda. La stessa cosa vale per tutti i dipendenti di una ditta in appalto o subappalto presso altre ditte.

4) PER GLI ADDETTI ALL'UTILIZZO DEI TRANSPALLET ELETTRICI/MECCANICI CHE TIPO DI FORMAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA? È NECESSARIO EFFETTUARE UN ADDESTRAMENTO?

Il personale aziendale deve essere in generale informato e formato ai sensi dell'art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 sui rischi generali e specifici dell'attività lavorativa. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro (nelle quali rientrano anche i transpallet), l'art. 71 del D. Lgs. 81/08 prevede che per ***il loro impiego sono richieste conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici*** e che siano impiegate esclusivamente da personale dovutamente informato, formato ed addestrato. Inoltre, l'art. 73 obbliga il datore di lavoro affinché ***per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione***, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, ***in rapporto alla sicurezza e relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili*** e la formazione deve essere adeguata e specifica, tale da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Il transpallet (di tipo elettrico, meccanico, con pedana e con conducente a bordo) presenta, effettivamente, alcuni rischi particolari ed essendo un mezzo, determina sul conducente delle responsabilità anch'esse particolari. Pertanto, sebbene non sia stato inserito tra le attrezzature dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (il quale disciplina le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione e per le quali il processo di formazione e addestramento è ben definito) si consiglia di effettuare un'attività di formazione specifica e un apposito addestramento con una durata definita dal datore di lavoro in riferimento alla propria attività lavorativa e all'uso.



5) QUALI ATTREZZATURE DEVONO ESSERE MARCATE CE? PER LE MACCHINE NON CE COSA È NECESSARIO EFFETTUARE?

Tutte le macchine (no tutte le attrezzature ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/08, di cui le macchine fanno parte -> def. in art. 2 del D.Lgs 17/2010) immesse sul mercato, anche ad uso personale in occasione di lavoro, dal 1996;

Le macchine non marcate CE sono sottoposte a due differenti regimi normativi: 1) la dichiarazione di rispondenza ai R.E.S. dell'All. V° del D.Lgs 81/08 e 2) l'aggiornamento che il d.d.l. è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. z) del D.Lgs 81/08 e art. 71 comma 4 lett. a) - sub 3) del medesimo D.Lgs.

6) È POSSIBILE APPLICARE PROLUNGHE ALLE FORCHE DEL CARRELLO ELEVATORE?

Le prolunghe delle forche dei carrelli elevatori sono “accessori di sollevamento” ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e devono essere marcate CE. Nel 2012 il Ministero del Lavoro ha pubblicato una circolare che chiarisce come comportarsi in presenza di utilizzo delle prolunghe applicate alle forche, le cosiddette “bracci gru”, in quanto le stesse vanno a modificare la funzionalità della macchina per usarla in un modo diverso da quanto previsto dal costruttore. Pertanto è possibile il suo utilizzo in tre possibili casi:

- Il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga, braccio gru, e dichiara che l'uso della stessa rientra nelle destinazioni d'uso del carrello, adempiendo a tutti gli obblighi dal decreto legislativo n. 17/2010 (direttiva macchine);
- Il fabbricante della prolunga è diverso da quello del carrello oppure la prolunga e il carrello sono immessi sul mercato dallo stesso soggetto, ma l'uso della prolunga non rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. In questo caso la prolunga è un'attrezzatura intercambiabile, in quanto conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, conformemente, la prolunga dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità propria, contenente le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell'attrezzatura intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l'attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio;
- L'utilizzatore mette in servizio la prolunga e la assembla al carrello in suo possesso. In questo caso l'utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga, che si configura come un'attrezzatura intercambiabile, ed in quanto tale, prima della messa in servizio della stessa, dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine (costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni).

Si ricorda a conclusione che la tipologia di utilizzo dell'attrezzatura di lavoro fa “rientrare il carrello nel novero delle attrezzature elencate nell'allegato VII al D.lgs. n. 81/2008, quale attrezzatura di sollevamento, e conseguentemente il carrello stesso debba essere sottoposto alla disciplina delle verifiche periodiche (ex articolo 71, comma 11 del citato decreto legislativo” con le modalità previste dal decreto interministeriale dell'11 aprile 2011).



7) È POSSIBILE APPLICARE LA CESTA ALLE FORCHE DEL CARRELLO ELEVATORE PER ANDARE IN QUOTA?

È assolutamente vietato sollevare le persone con il carrello elevatore. Il carrello elevatore non è un'attrezzatura di lavoro prevista per il sollevamento di persone, seppur vi siano in commercio accessori come la cesta/gabbia utili per il sollevamento di persone ne viene consentito l'utilizzo solo in condizioni estremamente eccezionali. Tali accessori difatti non sono permessi, se impiegate con i carrelli elevatori, a meno che il carrello stesso non sia "omologato per il sollevamento persone".

Secondo quanto riportato nella Circolare Ministeriale n. 15 del 10/02/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ("Parere della commissione consultiva permanente sul concetto di eccezionalità di cui punto 3.1.4 dell'allegato VI del D.Lgs 81/2008") il concetto di eccezionalità trova applicazione nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
 - per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l'effettuazione di determinate operazioni, le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

Il punto 3.1.4 dell'allegato VI al D. Lgs 81/08 stabilisce infatti che: "...Omissis... a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la loro registrazione di tale controllo; ... omissis...".

8) È OBBLIGATORIO IL REGISTRO DELLE MANUTENZIONI DEI CARRELLI ELEVATORI?

È obbligatorio solo se previsto dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero se previsto dalla norma tecnica utilizzata dal fabbricante e chiaramente richiamata nella dichiarazione di conformità.

9) NEL CASO DI CONTRATTI A NOLEGGIO A CHI SPETTA LA MANUTENZIONE?

La manutenzione si divide in ordinaria e straordinaria ed anche qui fa testo quanto dichiarato dal fabbricante nella dichiarazione di conformità. Dopodiché farà testo quanto indicato nel contratto di noleggio che non dovrà entrare in conflitto con il manuale d'uso e manutenzione. E comunque un conto è a chi spetta dal punto di vista contrattuale e dall'altro dal punto di vista fattuale. Sul II° dovrà sempre intervenire (anche sulla base delle indicazioni del fabbricante) un soggetto abilitato/esperto; se non addirittura autorizzato dal fabbricante stesso.



10) È OBBLIGATORIO AVERE PROCEDURE PER LO STAZIONAMENTO DEGLI AUTISTI O COSA POSSONO/NON POSSONO FARE IN ATTESA DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO?

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre le due parti dovranno coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori. In tale ambito potranno essere elaborate le procedure che lavoratori esterni\autisti dovranno adottare all'interno della ditta appaltante. All'interno di tali procedure potranno contenere indicazioni su:

- Luoghi di stazionamento
- Procedure di emergenza
- DPI da utilizzare nei luoghi in cui è previsto l'accesso
- Norme di comportamento
- Rischi a cui si è esposti durante l'espletamento della propria attività lavorativa.

11) A COSA SERVE LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E QUANDO È NECESSARIA?

La **segnaletica orizzontale** serve per regolamentare la circolazione di veicoli e persone. È costituita dai **segni presenti sulla pavimentazione**, come strisce e scritte.

La **segnaletica verticale** è quella in cui rientrano i **cartelli posti ai lati della corsia**, che hanno una **posizione verticale e poggiano su un supporto**.

Ai sensi dell'**Art.163 comma 1 del D.Lgs. 81/08**, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza (orizzontale e verticale), conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII, quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva.

La segnaletica orizzontale e verticale di sicurezza consente di veicolare il transito dei mezzi di lavoro e delle persone che operano all'interno dell'azienda, rendendo la viabilità più efficiente e, soprattutto, più sicura.

12) È OBBLIGATORIO SOTTOPORSI A VISITA MEDICA QUANDO SI UTILIZZA IL CARRELLO ELEVATORE?

Il D. Lgs. 81/2008 prevede l'attivazione della Sorveglianza Sanitaria da parte del Medico Competente sulla base delle risultanze riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi presenti in azienda(DVR). Le mansioni che comportano l'utilizzo del carrello elevatore devono essere valutate all'interno del DVR con il relativo profilo di rischio, comprendente tutti i rischi lavorativi a cui i carrellisti sono esposti (es. movimentazione



manuale di carichi, rumore, vibrazioni, ecc.), sulla base del quale il Medico Competente individua il piano sanitario specifico per la mansione, che, in funzione dei rischi specifici, potrà prevedere diversi accertamenti sanitari (tra cui la visita medica) con le relative periodicità.

La Legge 309/90 prevede inoltre che, in aggiunta agli accertamenti sanitari previsti in base ai rischi lavorativi specifici, *“gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e a spese del datore di lavoro, all'accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio, e successivamente, ad accertamenti periodici”*. In tale campo di applicazione rientrano anche i *“conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di **apparecchi di sollevamento**, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie”* e gli *“addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci”*

La Legge 125/2001 prevede inoltre, per le stesse categorie di lavoratori, il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche durante l'attività lavorativa, prevedendo la possibilità di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro da parte del Medico Competente.